

FISCO E LAVORO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Compensi in natura. Gli effetti dell'aumento del 3% dei costi chilometrici Aci che decidono il valore del fringe benefit

Auto ai manager: sconto per l'azienda

Nessuna conseguenza per la deducibilità delle vetture date in uso ai dipendenti

Luca De Stefani

L'aumento del 3% dei costi chilometrici Aci per il calcolo del fringe benefit datassare nel 2018 in capo a dipendenti e amministratori per le auto aziendali in uso promiscuo, anche per pochi giorni (si veda il Quotidiano del Fisco di ieri), non aumenterà la deduzione, per l'impresa, del 70% dei costi delle vetture date in uso ai dipendenti per la «maggior parte del periodo d'imposta». Ma aumenterà la deduzione dei costi delle auto date agli amministratori (anche per pochi giorni): in questo caso, i costi si deducono al 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l'eccedenza è deducibile al 20% se l'utilizzo è promiscuo o è indeducibile se l'uso è solo personale.

viaggi nel weekend o in ferie), sono deducibili al 70% dall'impresa (90% fino al 2012), senza considerare alcun limite di costo del veicolo, come quello dei 8.075,99 euro applicabile agli acquisti di vetture. Non occorre né che tale utilizzo avvenga in modo continuativo né che il veicolo sia utilizzato da uno stesso dipendente.

NIENTE SOGLIA MINIMA

L'incremento è riconosciuto anche quando l'utilizzo avviene soltanto per pochi giorni nel corso dell'anno

Se l'auto è data in uso promiscuo ai dipendenti, la maggior parte del periodo si calcola dal momento di acquisto al termine del periodo d'imposta. Laddove l'auto è usata per tutti i costi dell'azienda (come ammortamento, canoni di leasing o noleggio, manutenzione, bollo

auto, assicurazione, custodia, carburante) il veicolo, cioè non solo a quelli che eccedono il fringe benefit tassato al lavoratore.

Auto ai dipendenti

Le regole di tassazione del fringe benefit in capo ai dipendenti si applicano «anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente», come quelli degli amministratori delle società: l'articolo 34 della legge 342/2000 ha assimilato il trattamento fiscale dei redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con quello dei redditi di lavoro dipendente. Ma l'assimilazione non vale per «tutti gli effetti di legge», come ad esempio capita per la deduzione del costo dal reddito di impresa (circolare 1/E/2007, paragrafo 17.1): l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir continua a consentire la deduzione agevolata al 70% solo per i veicoli «dati in uso promiscuo ai dipendenti» (circolare 5/E/2001).

Quindi, per gli amministratori i costi da bilancio delle vetture loro assegnate (anche per pochi

giorni) si deducono al 100%, nel limite del fringe benefit tassato (che è al netto dell'eventuale rimborso pagato dall'amministratore, comprensivo di Iva); l'eccedenza è deducibile al 20% se l'uso è promiscuo o è indeducibile se l'uso è solo personale.

Iva

La detrazione Iva sui costi delle autovetture rimane al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l'azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo (naturalmente, fatturato con Iva, circolare 326/E/1997, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 25/E/2000) per l'uso personale (si ritiene almeno pari al fringe benefit tassato). Quindi, l'Iva pagata per il loro acquisto e utilizzato è integralmente detraibile (risoluzione 6/DPF/2008). Ciò, però, vale solo per le assegnazioni ai dipendenti e non per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, n. 904-472/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammortizzatori sociali. Dal 1° gennaio

Nell'editoria la Cigs apre la strada a esodo e prepensionamenti

Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone

Da quest'anno sono in vigore le nuove regole in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per le imprese editrici. La nuova regolamentazione, declinata dall'articolo 25 bis del Dlgs 148/15, è stata ridefinita dal Dlgs 69/17 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 dicembre).

Di recente, il ministero del Lavoro ha pubblicato, nell'apposita sezione del proprio sito, il decreto interministeriale, previsto dal comma 10 del citato articolo 25-bis, che definisce i criteri per il riconoscimento del trattamento Cigs, ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell'editoria.

Sulla materia, inoltre, il dicastero di via Flavia ha anche pubblicato la circolare 21/17.

Il ricorso alla Cigs è possibile per le seguenti cause: riorganizzazione aziendale, crisi di crisi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietà difensivo (Cds).

Al trattamento possono fare ricorso, a prescindere dal requisito occupazionale in genere previsto dalla norma (oltre 15 dipendenti), le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. La cassa può riguardare i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti e i dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. È necessaria un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede la Cigs.

L'intervento di integrazione salariale per riorganizzazione e crisi può essere richiesto per un massimo di 24 mesi anche continuativi. In caso di ricorso alla cassa per Cds, i limiti temporali sono quelli stabiliti dalla disciplina generica

(in genere 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; a determinate condizioni, il limite può raggiungere i 36 mesi). In tutto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria non può, comunque, superare la durata complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. A tale riguardo, valgono i periodi dal 1° gennaio 2018, anche se riferiti a trattamenti già in corso o richiesti precedentemente.

Il decreto, come anticipato, si preoccupa di definire (articoli 6 e 7) i criteri di ammissione relativi alla causali di accesso alla Cassa.

I giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, che siano stati sospesi o abbiano fruito della Cassa per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'intero periodo autorizzato, hanno la facoltà di optare per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 416/81. L'opzione è esercitabile limitatamente al numero di unità ammesse dai competenti dicasteri (Lavoro-Economia), a seguito del recepimento in sede governativa degli accordi ministeriali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili. L'accesso al trattamento pensionistico anticipato preclude ai giornalisti la possibilità di instaurare o mantenere rapporti di lavoro. Infine, riguardo al procedimento da seguire per richiedere la Cigs (per esempio termini e modalità di trasmissione delle istanze), il decreto rinvia alla disciplina ordinaria (articolo 25 Dlgs 148/15).

I poligrafici, durante la fruizione di ognuna delle causali di accesso all'ammortizzatore sociale, possono accedere sia all'esodo che al prepensionamento, fermi restando i criteri di cui alla legge 416/81.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni. Proroga al 1° gennaio 2019 per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 - Per il valore delle quote fa fede il libro inventari vidimato

Successioni, slitta il modello telematico

Angelo Busani

Slitta dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l'obbligo di presentare - per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 - la dichiarazione di successione in via esclusivamente telematica. Lo stabilisce il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134). Di conseguenza, viene stabilito che: ● il 31 dicembre 2018 (e non più il 31 dicembre 2017) è il termine fino al quale si può utilizzare il modello cartaceo per presentare la dichiarazione di successione; ● per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 (e per le successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte le dichiarazioni presentate in cartaceo) si

dovrà sempre usare la carta, anche dopo il 31 dicembre 2018; ● dal 1° gennaio 2019 si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione approvato ora (e qui c'è un rinvio di un anno); ● per tutto il 2018, in alternativa al cartaceo, si potrà spedire telematicamente, ma fino al 14 marzo 2018 si dovrà usare il modello informativo approvato col provvedimento del 15 giugno 2017, dal 15 marzo al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa ad esso, quello approvato ora.

Quest'ultimo contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informativo. La loro mole e il ricorso a esempi pratici comportano che spesso le istruzioni evolvono fino a diventare

quasi una circolare interpretativa della legge sull'imposta di successione, a quasi trent'anni dalla sua entrata in vigore (1991).

Ad esempio, dalle istruzioni si apprende che le Entrate, sul valore delle quote di partecipazione al capitale di società oggetto di successione ereditaria, si fondono (in mancanza di un bilancio pubblicato) su un «inventario vidimato regolarmente redatto», essendo invece noto che la vidimazione annuale del libro inventari non è più prevista da quando il Dl 357/1994 l'ha depennata dall'articolo 216 del Codice civile.

Ancora, si apprende che l'amministrazione ritiene ancora vigente la normativa sul coacervo tra massa ereditaria e donazioni

stipulate in vita da cui si eredita e legatari, che invece la Cassazione (sentenza n. 24940/2016) considera abrogata fin dal 10 dicembre 2000 (entrata in vigore della legge 342/2000, che sopprime la tassazione delle successioni con aliquote progressive): le istruzioni al modello telematico affermano che nel quadro ES «vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari» e che tale indicazione è fatta ai «fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all'erede o al legatario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

Deducibilità delle autovetture in uso promiscuo concesse ai dipendenti o agli amministratori ai fini del reddito d'impresa

	Concesse ai dipendenti	Concesse agli amministratori
Importo del compenso in natura (fringe benefit) per l'imposizione fiscale e previdenziale	30% del costo chilometrico delle tariffe Aci, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, "al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente" o all'amministratore, comprensivi dell'Iva addebitata (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir)	Si deduce il 100% dei costi, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell'eventuale rimborso pagato dall'amministratore, comprensivo dell'Iva) (circolare 326/E/1997 e risoluzione 25/E/2000), mentre l'eccedenza è deducibile al 20% (circolari 48/E/1998 e 37/E/1997)
Deduzione degli effettivi costi sostenuti per l'autovettura (quelli di bilancio, come ad esempio gli ammortamenti, il carburante e le manutenzioni)	Si deduce il 70% dei costi, se la concessione in uso promiscuo si manifesta "per la maggior parte del periodo d'imposta", quindi, non il 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e il 70% per quelli che lo eccedono (circolare 47/E/2008, risposta 5.1, in contrasto con la circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti n. 1/IR/2008)	Si deduce il 100% dei costi, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell'eventuale rimborso pagato dall'amministratore, comprensivo dell'Iva) (circolare 326/E/1997 e risoluzione 25/E/2000), mentre l'eccedenza è deducibile al 20% (circolari 48/E/1998 e 37/E/1997)

Le casistiche

Modalità di presentazione delle dichiarazioni di successione

Tipologia di successione	Modello di dichiarazione
Successioni aperte prima del 3 ottobre 2006	Modello cartaceo
Successione integrativa, sostitutiva o integrativa di una successione in ogni tempo dichiarata con modello cartaceo	Modello cartaceo
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata prima del 15 marzo 2018	Modello cartaceo o modello informatico
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre 2018	Modello cartaceo o modello informatico
Successione aperta dal 3 ottobre 2006 e presentata dal 1° gennaio 2019	Modello informatico



24ORE BUSINESS SCHOOL
ROMA

Build your career

bs.ilssole24ore.com

FORMA IL TUO FUTURO CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

CALENDARIO MASTER 2018 - ROMA

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE CON ATTESTATO DI FREQUENZA FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE

AFC
Amministrazione Finanza e Controllo
Roma, dal 16 marzo - 27^a ed.
14 weekend

GESTIONE D'IMPRESA
Export Manager
Roma, dal 23 marzo - 5^a ed.
6 weekend

MARKETING, COMUNICAZIONE & DIGITAL
Marketing e comunicazione digitale
Roma, dal 6 aprile - 34^a ed.
8 weekend

Intelligence, Cyber Security e Data Protection
Roma, dal 9 marzo - 2^a ed.
7 weekend

Corporate & Social Communication
Roma, dall'8 giugno - 28^a ed.
7 weekend

Big Data & Business Analytics
Roma, dal 15 giugno - 6^a ed.
5 weekend

DIRITTO E LEGALE
Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria
Roma, dal 29 settembre - 4^a ed.
5 weekend

Data Protection Officer e la nuova privacy
Roma, dal 2 marzo - 4^a ed.
4 weekend

Avvocato d'affari
Roma, dal 9 marzo - 19^a ed.
9 weekend

Diritto della Proprietà Intellettuale
Roma, dall'11 maggio - 4^a ed.
5 weekend

EDILIZIA E APPALTI
Appalti pubblici
Roma, dal 16 febbraio - 16^a ed.
6 weekend

EXECUTIVE MASTER AULA E DISTANCE LEARNING CON DIPLOMA PER PROFESSIONISTI E MANAGER

Management dell'Arte e dei Beni Culturali
Roma, dal 29 marzo - 5^a ed.
9 mesi | 3 gg al mese

Management Sanitario 4.0
Roma, dal 25 ottobre - 1^a ed.
6 mesi | 3 gg al mese

Export Management
Roma, dal 22 novembre - 5^a ed.
6 mesi | 3 gg al mese

Food & Wine Management
Roma, dal 22 novembre - 2^a ed.
7 mesi | 3 gg al mese

MASTER POST LAUREA AULA FULL TIME, STAGE E DIPLOMA PER GIOVANI NEO LAUREATI - Oltre il 95% di conferme post stage

ECONOMIA E FINANZA
Corporate Finance Management
Roma, dal 24 ottobre - 23^a ed.

MARKETING, COMUNICAZIONE & DIGITAL
Comunicazione d'Impresa, Lobby e Relazioni Internazionali
Roma, dal 23 maggio - 9^a ed.

Marketing, Comunicazione e Digital Strategy
Roma, dal 24 ottobre - 32^a ed.

HR E GESTIONE D'IMPRESA
Human Resources
Roma, dal 24 ottobre - 24^a ed.

Export Management e International Business
Roma, dal 23 maggio - 8^a ed.

Digital Transformation, Technologies and New Business Models
Roma, dal 26 novembre - 2^a ed.

FISCO E LEGALE
Diritto e Impresa
Roma, dal 24 ottobre - 30^a ed.

LUXURY, FASHION & BEAUTY
Luxury, Fashion & Retail Management
Roma, dal 21 novembre - 4^a ed.

ARTE, CINEMA E BENI CULTURALI
Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali
Roma, dal 21 novembre - 15^a ed.

FISCO
Tutela e trasmissione dei patrimoni
Roma, dal 17 marzo - 13^a ed.
3 weekend

ARTE CULTURA
Arte e cultura: strategie di marketing, comunicazione e fundraising
Roma, dall'11 maggio - 16^a ed.
6 weekend

MASTER PART TIME CON DIPLOMA BLENDED FORMULA WEEK END

Management Politico
Roma, dal 25 gennaio - 4^a ed.
11 weekend

Giornalismo Politico Economico e Informazione Multimediale
Roma, dal 24 maggio - 8^a ed.

Management Cinematografico e Audiovisivo
Roma, dal 21 novembre - 2^a ed.

ALTRI SETTORI
Sport Business Management
Milano, dal 26 febbraio - 13^a ed.
Roma, dal 24 ottobre - 14^a ed.

Gestione dell'Impresa Agricola e Agroalimentare
Roma, dal 18 ottobre - 1a ed.

Advance booking programmi e offerte commerciali bs.ilssole24ore.com

SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 3030602 - Fax 02 3022.3414 - info.bs24@ilssole24ore.com
TUTTI I PROGETTI SONO PERSONALIZZABILI E FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONALI FONDIR, FONDIRPRESA, FOR.TE, FBA, FONDOPROFESSIONI, FONDARTIGIANATO
AGEVOLAZIONE FISCALE FORMAZIONE INDUSTRY 4.0/CREDITO D'IMPOSTA

GRUPPO 24ORE

SEGUI CI SU



Business School 24 S.p.A.
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23/b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008